



**Regolamento per l'occupazione  
temporanea di suolo pubblico  
mediante strutture esterne per  
ristoro all'aperto (dehors)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.07.2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 16.12.2021



## INDICE

- Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2: Definizioni
- Articolo 3: Durata delle autorizzazioni
- Articolo 4: Tipologie, caratteristiche dei componenti e ambiti territoriali di collocazione dei dehors
- Articolo 5: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche generali
- Articolo 6: Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione.
- Articolo 7: Obblighi del titolare della concessione
- Articolo 8: Rinnovo della concessione e trasferimento della titolarità
- Articolo 9: Abusivismo
- Articolo 10: Decadenza, annullamento, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 11: Controllo e sanzioni
- Articolo 12: Danni arrecati
- Articolo 13: Disposizioni transitorie e finali

## ALLEGATI:

- Allegato A: Ambiti territoriali



## **ARTICOLO 1 : Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico (fatto salvo quanto previsto all'art. 192 del Regolamento edilizio in merito agli spazi coperti stagionali su aree private di pertinenza di pubblici esercizi e di altre attività), mediante strutture esterne di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 7/02/2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il regolamento prevede anche la possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pizzerie da asporto e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), mediante strutture esterne conformi alle tipologie "A" e "B" di cui al successivo art. 4, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di commercio su area pubblica di cui al Capo V della Legge Regionale 62/2018 ed al "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 2 : Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intendono quelle strutture precarie, facilmente smontabili e rimovibili, senza alcuna infissione al suolo né a fabbricati, collocate temporaneamente ed in modo funzionale e armonico in aree pubbliche o private ad uso pubblico, al fine di costituire, delimitare e arredare lo spazio oggetto dell'occupazione, destinato ad area di ristoro all'aperto collegata alle attività di cui all'art. 1.

## **ARTICOLO 3 : Durata delle concessioni**

1. I dehors hanno carattere temporaneo e le concessioni sono rilasciabili per un periodo non superiore a mesi sei.

2. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 8.

## **ARTICOLO 4 : Tipologie, caratteristiche dei componenti e ambiti territoriali di collocazione dei dehors**

### **Tipologie**

Le tipologie di dehors ammesse sono:



### **Tipologia “A”.**

Tavolini e sedie, con possibilità di installazione di ombrelloni, appoggiati direttamente sul suolo.

### **Tipologia “B”.**

Tavolini, sedie ed eventuali ombrelloni posti su pedana in legno, delimitata da parapetto.

In centro storico la pedana è ammessa quando il dehors occupi anche parzialmente un'area posta sul margine esterno del marciapiede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai fruitori dei medesimi dehors nelle situazioni in cui il traffico veicolare la rende necessaria; il parapetto deve essere costituito da ringhiera o parapetto vetrato con altezza di 1,00 m. e non può essere posizionato sul lato del dehors prospiciente l'esercizio di riferimento.

Fuori dal centro storico a delimitazione dei dehors di tale tipologia sono ammesse anche pannellature vetrate con altezza massima di 1,60 m.

### **Tipologia “C”.**

Tavolini e sedie posti su pedana in legno, delimitata da ringhiera o parapetto vetrato e dotata di copertura in telo impermeabile.

A delimitazione dei dehors di tale tipologia, consentita solo fuori dal centro storico, sono ammesse anche pannellature vetrate con altezza massima di 1,60 m.

### **Caratteristiche dei componenti**

1. I componenti dei dehors devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche e qualitative sotto riportate.
2. L'utilizzo di componenti di tipologia diversa potrà essere autorizzato solo nel caso di una soluzione progettuale che tenga conto del contesto architettonico di inserimento o di dehors ubicati fuori dal centro storico.
3. Tutti gli elementi elencati devono essere smontabili e/o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo né a fabbricati.

### **Tavolini e sedie.**

1. Tavolini e sedie dovranno di norma essere coordinati, in foggia tradizionale e/ o design essenziale.
2. I materiali ammessi sono: legno naturale, mordenzato o tinteggiato, metallo verniciato, con finitura opaca, semilucida o micacea, acciaio, vimini, tessuto in tinta unita. Altri materiali (finto vimini, materiali plastici compositi, ecc...) saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Centro Storico, tenendo conto del contesto architettonico di inserimento.
3. Di norma non è ammesso l'utilizzo di botti, pancali ed arredi in materiali eterogenei decontestualizzati.



4. Durante orari e giorni di chiusura delle attività commerciali, di norma, non è consentito accatastare sedie e tavolini impilati nell'ambito dell'area occupata, poiché tale pratica è incompatibile con il decoro urbano.

### **Ombrelloni.**

#### **A) Nel centro storico**

1. Gli ombrelloni dovranno essere del tipo a palo laterale, di norma di forma quadrata o rettangolare, con zavorra basamentale contenuta all'interno della proiezione a terra del manufatto per evitare intralci o inciampi e per contenere l'impatto visivo della struttura parasole.

2. Relativamente alle caratteristiche dei basamenti potrà essere richiesta una loro armonizzazione cromatica per evitare una dominante visiva di materiali incongrui con l'ambiente nel quale viene inserito il manufatto.

3. Al fine di ottenere un proporzionato inserimento nel contesto architettonico e tenuto conto dell'esigua dimensione di gran parte delle strade del centro storico di norma le dimensioni planimetriche degli ombrelloni dovranno essere contenute in 2,00 x 2,00 m. o 2,00 x 3,00 m.

4. Nell'ambito delle piazze si potranno anche utilizzare maggiori dimensioni d'ingombro, previa valutazione dell'impatto architettonico.

5. Gli ombrelloni dovranno essere in tessuto di cotone, impermeabile, antimuffa e ignifugo, in tinta unita, di colore chiaro naturale o ecrù, o nei toni del marrone con riguardo all'unitarietà cromatica di ogni singolo ambito di intervento (strada o piazza).

6. Sugli ombrelloni non è consentito apporre messaggi pubblicitari.

#### **B) Fuori dal centro storico**

Gli ombrelloni dovranno essere con telo impermeabile, antimuffa e ignifugo, in tinta unita.

Sugli ombrelloni non è consentito apporre messaggi pubblicitari.

### **Pedane.**

1. Le pedane dovranno essere in legno, chiuse lateralmente fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia al di sotto del piano di calpestio, ma al contempo dovranno assicurare il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie stradali esistenti.

2. Di norma il piano di calpestio della pedana non potrà superare l'altezza di 15 cm. rispetto al piano della pavimentazione pubblica e comunque dovrà essere complanare al marciapiede esistente.

3. E' fatta eccezione per il caso di installazione di pedana su strade o comunque su pavimentazione d'appoggio del manufatto con pendenza o baulatura particolarmente accentuate: in tale fattispecie occorrerà specifica valutazione in base allo stato dei luoghi.

4. La pedana dovrà essere facilmente smontabile ed ispezionabile, idonea a sopportare i carichi di esercizio e montata in modo tale da non arrecare danno alla pavimentazione stradale e da permettere l'accesso ad eventuali chiusini di sottoservizi.

### **Ringhiere, parapetti vetrati, pannellature vetrate e altri manufatti a delimitazione dei dehors.**

1. Le ringhiere e i parapetti vetrati dovranno avere un'altezza di 1,00 m.; le pannellature vetrate, ove consentite, dovranno avere un'altezza massima di 1,60 m.

2. I parapetti e le pannellature vetrate dovranno essere trasparenti e di tipo antinfortunistico.

3. L'area occupata dai dehors di tipologia "A" potrà essere delimitata da fioriere o altri manufatti d'arredo, da valutare da parte dell'Ufficio Centro Storico.

4. Si precisa che per motivi di decoro le fioriere devono essere idoneamente mantenute ed allestite con elementi vegetali, pena la revoca della concessione.

### **Coperture.**

1. La copertura dei dehors di tipologia "C" deve essere posta ad un'altezza non superiore a 2,40 m. e non inferiore a 2,20 m. dal piano di calpestio.

2. La copertura dovrà essere di tipo "piano", installata su una struttura autoportante con montanti metallici della minor sezione possibile.

3. La copertura dovrà essere in telo impermeabile in tinta unita, ignifugo, impermeabile e antimuffa, di colore consono al contesto architettonico di inserimento.

4. Sulle coperture non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

### **Ambiti territoriali di collocazione delle diverse tipologie di dehors**

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'installazione delle diverse tipologie di dehors il centro storico, delimitato dalla cinta muraria magistrale, è suddiviso in tre Ambiti: Ambito 1, Ambito 2 e Ambito 3, individuati nell'apposito elaborato grafico (allegato A).



2. Nell'Ambito 3, oltre alla parte del centro storico non compresa negli Ambiti 1 e 2, ricade tutto il resto del territorio comunale.

3. La collocazione delle tipologie di dehors negli Ambiti sopra citati è così regolata:

- Ambiti 1 e 2: è consentita soltanto l'installazione della tipologia "A"
- Ambito 3: nella parte del centro storico che ricade nell'Ambito 3 è consentita soltanto l'installazione delle tipologie "A" e "B".

In tutto il resto del territorio comunale è consentita l'installazione delle tipologie "A", "B" e "C", ad esclusione delle restanti zone omogenee A del Piano Operativo dove la tipologia "C" non è ammessa.

## **ARTICOLO 5 : Ubicazione, dimensioni e caratteristiche generali**

### **Ubicazione**

1. I dehors devono essere attigui all'esercizio commerciale e non possono eccedere il tratto di facciata interessato dall'attività a cui si riferiscono.

2. Il posizionamento dei dehors può essere ammesso sul lato opposto della strada, rispetto all'ubicazione dell'esercizio di somministrazione, esclusivamente in APU, ZTL e Zone a velocità ridotta a 30 km orari, in osservanza al Codice della Strada.

3. È possibile occupare un maggior fronte rispetto al tratto di facciata interessato dall'attività commerciale previo consenso dei frontisti del piano terra aventi diritto.

4. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli, oppure costituire elemento di disturbo di altri elementi architettonici e monumentali di rilevanza storico-religiosa.

5. La collocazione dei dehors deve essere conforme alle norme del Codice della Strada (C.d.S.).

6. In particolare, i dehors, in prossimità di intersezioni stradali, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza e non possono ricadere all'interno del triangolo di visibilità così come definito dal C.d.S.

7. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.

8. Qualora l'installazione delle strutture esterne o pedane occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sulla base delle prescrizioni dell'Ufficio Traffico. Sarà comunque sempre vincolante il parere dell'Ufficio Traffico.

9. Qualora il dehors occupi una parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, con spesa a carico del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante

la fase di permanenza della struttura e comunque la segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

10. La distanza fra i dehors e i passi carrai e qualsiasi ostacolo presente sullo spazio pubblico non deve essere inferiore a 1,50 m.

11. I dehors non possono essere realizzati con pedane a cavallo del marciapiede.

12. I dehors ubicati su marciapiede devono essere conformi ai disposti dell'art. 20 – comma 3 del Codice della Strada, lasciando libera, lungo tutto il loro sviluppo, una fascia per la circolazione pedonale larga di norma almeno 2,00 m.

13. Nel caso di presenza in corrispondenza del dehors di percorso ciclabile l'occupazione dovrà garantire la percorribilità ciclabile.

14. L'area occupata dalle installazioni non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

15. I dehors potranno essere collocati in aree destinate a parcheggio, previo assenso dell'Ufficio comunale competente e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

16. I dehors devono lasciare libera un'idonea corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso di larghezza minima di 3,00 m. e tale che in altezza non incontri intralci od ostacoli fissi fino a 3,50 m.

### **Dimensioni**

1. La superficie occupata con dehors non deve essere superiore a 60 mq.

2. Nel caso in cui l'attività commerciale che richiede l'installazione di un dehors disponga già di uno spazio fronte strada per il ristoro all'aperto su proprietà privata, la superficie di tale spazio dovrà essere considerata nel conteggio dei 60 mq.

3. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali parchi, giardini ed altre aree scoperte diverse dalle precedenti non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dagli uffici comunali competenti.

### **Caratteristiche generali**

1. Tutte le strutture e gli elementi che compongono il dehors devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo né ad edifici.

2. I dehors devono garantire l'accessibilità anche alle persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale, nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.



3. Sui dehors è ammesso apporre, ove consentito e nei limiti previsti dal regolamento comunale per la pubblicità, soltanto il nome dell'attività con esclusione di messaggi pubblicitari di terzi produttori di generi di consumo.

4. I dehors e l'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia ai fini del decoro e della sicurezza dei fruitori.

5. I dehors dovranno essere attrezzati con appositi cestini portarifiuti di cortesia dislocati all'interno del loro perimetro.

#### **ARTICOLO 6 : Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione.**

1. Per ottenere la concessione all'installazione del dehors, il legale rappresentante dell'esercizio deve presentare a Società Risorse S.p.A. (SoRi Spa), che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, formale istanza in bollo, obbligatoriamente su apposito modulo, completa di tutta la documentazione richiesta su supporto informatico.

2. La richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data in cui si intende installare il dehors; l'inosservanza di tale indicazione non obbliga il Responsabile del procedimento al rilascio del provvedimento entro i termini previsti nell'istanza, comunque nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto al comma successivo.

3. L'esito del procedimento sarà comunicato da SoRi Spa entro 60 giorni dall'inoltro dell'istanza.

4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

Tipologia "A":

a. estratto planimetrico in scala 1:2000 indicante l'esatta ubicazione del dehors;

b. planimetria in scala 1:100, nella quali siano evidenziati tutti i riferimenti in relazione all'attività e allo stato di fatto dell'area interessata su cui il dehors viene a collocarsi, incluso segnaletica stradale orizzontale e verticale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi, ecc.;

c. planimetria in scala 1:50 nella quale devono essere indicate le caratteristiche tipologico-costruttive del dehors;

d. relazione contenente la descrizione dell'intervento proposto, con indicate la tipologia e le caratteristiche degli elementi costitutivi del dehors;

e. fotografie a colori, frontali e laterali, del luogo dove il dehors dovrà essere installato;

f. dichiarazione del richiedente attestante che l'installazione del dehors non pregiudica eventuali diritti di terzi (es. diritto condominiale, vicinato ecc.) anche per l'eventualità in cui l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio di somministrazione richiedente.



Tipologia “B” e “C”:

Documentazione redatta da un tecnico abilitato alla professione, costituita da:

- a. estratto planimetrico in scala 1:2000 indicante l'esatta ubicazione del dehors;
- b. planimetria in scala 1:100, nella quali siano evidenziati tutti i riferimenti in relazione all'attività e allo stato di fatto dell'area interessata su cui il dehors viene a collocarsi, incluso segnaletica stradale orizzontale e verticale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi, ecc.;
- c. piante, prospetti e sezioni quotate in scala 1:50 che evidenzino le caratteristiche tipologico-costruttive del dehors; gli elaborati grafici dovranno altresì riportare la collocazione del dehors nel contesto urbano circostante per un'adeguata comprensione dell'inserimento architettonico e ambientale;
- d. relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento proposto, con indicate la tipologia e le caratteristiche degli elementi costitutivi del dehors;
- e. fotografie a colori, frontali e laterali, del luogo dove il dehors dovrà essere installato; potrà essere richiesta fotosimulazione dell'inserimento del dehors per significativi o particolari contesti architettonici;
- f. dichiarazione del richiedente attestante che l'installazione del dehors non pregiudica eventuali diritti di terzi (es. diritto condominiale, vicinato ecc.) anche per l'eventualità in cui l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio di somministrazione richiedente.

5. Prima del ritiro della concessione, per le tipologie di dehors “B” e “C” dovrà essere presentata una cauzione, anche mediante sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria, a garanzia della corretta installazione, tenuta in modo decoroso ed eventuale rimozione coatta del dehors, alle condizioni previste nell'apposito modello di presentazione e per un importo di € 2.500,00 per la tipologia di dehors “B” e di € 5.000,00 per la tipologia di dehors “C”; tali importi potranno essere adeguati e/o modificati con Deliberazione di Giunta Comunale.

6. Prima della redazione e presentazione definitiva degli elaborati, al fine di agevolare la corretta predisposizione della documentazione tecnica, i richiedenti potranno acquisire un parere preventivo da parte degli uffici comunali interessati (Ufficio Traffico, Ufficio Centro Storico, Ufficio Ambiente).

7. L'esito dell'istruttoria sarà determinato dai pareri vincolanti dei seguenti soggetti attualmente così individuati:

- Servizio comunale competente in materia di Edilizia e Attività economiche;
- Servizio comunale competente in materia di Mobilità, Strade e Centro Storico;
- Servizio comunale competente in materia di Ambiente.
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.

8. I pareri degli uffici comunali saranno acquisiti da SoRi Spa e dovranno essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta di parere.



9. In caso sia necessario il Nulla Osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, dovrà essere acquisito dal soggetto richiedente il dehors, tramite SoRi Spa, dopo l'ottenimento del parere positivo degli uffici comunali e prima del rilascio della concessione.

#### **ARTICOLO 7 : Obblighi del titolare della concessione**

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione certificando la stipula della garanzia di cui all'art. 6 - comma 5, a pena di inefficacia dell'atto;
- b. utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante, a pena di revoca temporanea della concessione;
- c. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e in normative e regolamentazioni vigenti in merito, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- d. conservare la concessione, con allegata la documentazione atta alla giustificazione di variazioni di titolarità sia permanenti che temporanee, nel luogo ove è esercitata l'attività rendendola accessibile ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- e. smontare il dehors in caso di inutilizzo continuativo dell'area per un periodo superiore a 30 gg. consecutivi.

#### **ARTICOLO 8 : Rinnovo della concessione e trasferimento della titolarità**

1. Le concessioni possono essere rinnovate presentando apposita richiesta a SoRi Spa entro la scadenza del periodo autorizzato.
2. Nella richiesta il concessionario dovrà far riferimento ai termini della concessione originaria, e autocertificare che le situazioni di fatto e di diritto inerenti gli aspetti soggettivi (requisiti del richiedente) e oggettivi (dimensioni e caratteristiche della struttura), in essa contenuti, sono immutati.
3. Il rinnovo sarà concesso alle seguenti condizioni:
  - a. invarianza della struttura del dehors rispetto a quella autorizzata;
  - b. mantenimento della garanzia prestata per il dehors.
4. Il rinnovo non sarà concesso nei seguenti casi:



- a. modifica progettuale della situazione originale autorizzata; in questa ipotesi sarà necessario presentare nuova richiesta secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del presente Regolamento;
- b. presenza di irregolarità nel versamento del Canone di cui al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone unico), se dovuto, durante il periodo concesso;
- c. presenza di contestazioni notificate al concessionario, divenute definitive, relative a violazioni inerenti il presente Regolamento;
- d. qualora il Comune ritenga di riprendere possesso dell'area pubblica in precedenza concessa, ovvero abbia proceduto ad una nuova valutazione in ordine all'utilizzo dell'area stessa.

5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità dell'attività cui è collegata la concessione, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione esistente, dovrà comunicare a SoRi Spa la variazione di titolarità assumendosi gli obblighi contratti con il provvedimento di concessione rilasciato.

6. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento del Canone unico, se dovuto, il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.

#### **ARTICOLO 9 : Abusivismo**

I dehors saranno considerati abusivi nei seguenti casi:

- a. mancanza concessione;
- b. mantenimento della struttura a seguito di notifica di annullamento, sospensione, revoca, decadenza o scadenza della concessione;
- c. mancato pagamento del Canone unico, se dovuto;
- d. violazione delle prescrizioni obbligatorie previste nel provvedimento di concessione;
- e. struttura sostanzialmente difforme da quella autorizzata.

#### **ARTICOLO 10 : Decadenza, annullamento, sospensione e revoca della concessione**

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti di legge da parte del soggetto concessionario;
- b. abusivismo come definito nel precedente art. 9;
- c. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o nel presente regolamento;
- d. per installazione del dehors in modo difforme dal progetto oggetto della concessione;



e. per uso improprio del de hors o effettuazione dell'occupazione di suolo in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti.

2. La decadenza della concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone unico (se dovuto) già pagato o dovuto per il periodo permesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

3. L'annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.

4. Tutte le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e possono sempre essere sospese e revocate anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; la sospensione e la revoca sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento e determinano la inidoneità dell'atto impugnato a produrre ulteriori effetti.

5. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali l'organo competente può sospendere la concessione fino ad un massimo di 5 giorni senza che il titolare possa vantare alcun rimborso o detrazione del Canone unico (se dovuto). Per sospensioni superiori a 5 giorni il titolare della concessione avrà diritto al rimborso o alla detrazione del canone, senza interessi, relativamente ai giorni eccedenti detto limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.

6. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

7. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà comunque obbligato a ripristinare il bene nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.

8. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone unico (se dovuto), senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

#### **ARTICOLO 11 : Controllo e Sanzioni**

1. SoRi Spa è individuata come il soggetto deputato al controllo del rispetto del presente regolamento, e all'accertamento, la segnalazione agli organi verbalizzanti e la successiva diffida (con un termine assegnato agli interessati non superiore a 15 giorni), per l'adeguamento e/o la rimozione dei de hors la cui concessione sia ritenuta decaduta ai sensi dell'articolo precedente.



2. Alla scadenza del termine assegnato SoRi Spa predispone e richiede l'emissione di idonea ordinanza di rimozione al competente ufficio comunale, prevedendo un termine di esecuzione non superiore a 30 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato.

3. In caso di inadempienza SoRi Spa provvede all'esecuzione d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

4. In caso di ulteriori casistiche sarà proceduto facendo riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

#### **ARTICOLO 12 : Danni arrecati**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde, al patrimonio culturale o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al soggetto autorizzato le spese sostenute, oltre a segnalare l'accaduto al Corpo di Polizia Municipale e alla Soprintendenza (nei casi di competenza), per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 13 : Disposizioni transitorie e finali**

1. Nel caso in cui le occupazioni di suolo pubblico o privato ad uso pubblico effettuate coi dehors siano soggette al Canone unico per quanto non previsto nel presente documento ma attinente alla materia trattata, si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

2. I dehors autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi, per dimensione planimetrica e tipologia della struttura realizzata, a quanto previsto nel titolo autorizzativo, dovranno essere resi conformi al presente regolamento, previa idonea richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso o cinque anni dalla data del primo rilascio del titolo autorizzativo.

3. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogata fino al 31 dicembre 2022 la "Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla D.C.C. n. 24 del 21/05/20 per dehors di tipologia "A"; al di fuori del campo applicativo della citata disciplina, si applica, invece, la disciplina di cui al presente regolamento.